

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

BATTAGLIA e SINISCALCHI: — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giovane Bruno Obermayer di ventuno anni, riconosciuto invalido al cento per cento dalla commissione medico-legale del tesoro, affetto tra l'altro da cleptomania, si trova dal 3 gennaio 1998 recluso nel carcere di Poggioreale a Napoli:

il motivo della reclusione consisterebbe nell'aver rubato caramelle e giocattoli;

è estremamente grave, anche in relazione al tipo di reato, che tutto ciò sia avvenuto senza alcuna considerazione dello stato psico-fisico del giovane, e che nessuno, né la questura, né gli uffici giudiziari, né i responsabili dell'istituto di pena, abbia sentito il dovere di segnalare il problema perché fosse affrontato con la necessaria umanità e con maggiore equilibrio, tanto più che la reclusione può determinare ulteriori traumi in un soggetto già gravemente invalido;

ciò fa pensare che nel nostro paese ci sia nella realtà una doppia giustizia, quella per chi ha soldi, potere, e buoni avvocati e quella per i poveri e gli indifesi —:

quali iniziative abbia intrapreso affinché sia disposta l'immediata scarcerazione di Bruno Obermayer e vengano individuate eventuali responsabilità dell'accaduto. (3-01860)

ASCIERTO, SIMEONE, GAMBATO, LANDOLFI, CARLO PACE, GIOVANNI PACE, PAMPO, PROIETTI, NAPOLI, GIANNATTASIO, LAVAGNINI, FINO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, PORCU, BUTTI, ALOI, AMORUSO, MARENGO, MITOLO, GRAMAZIO, FOTI, BERSELLI, POLI BORTONE, MORSELLI, RICCIO,

TRINGALI, SAPONARA, VITALI, TASSONE, TERESIO DELFINO, COPERCINI, LEMBO, VASCON e GNAGA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 12 giugno 1997, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano, dottoressa Clementina Forleo, emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del dottor Carlo Maria Maggi, come indagato, in concorso con altri, del reato di strage commesso in Piazza Fontana a Milano il 12 dicembre 1969;

tale accusa era mossa a seguito delle dichiarazioni di due pentiti;

tale ordinanza veniva eseguita nelle prime ore della mattina del 14 giugno 1997;

nella stessa data del 14 giugno 1997 veniva altresì eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del dottor Maggi, emessa dal giudice istruttore presso il tribunale di Milano, dottor Antonio Lombardi, come indagato in concorso con altri, della strage commessa nell'anno 1973 innanzi alla questura di Milano da Bertoli;

il giudice Lombardi, in data 30 luglio 1997, su istanza della difesa e parere contrario del pubblico ministero, revocava l'ordinanza custodiale in carcere relativa ai fatti del 1973, ritenendo essere venute meno le esigenze cautelari che avevano imposto la misura;

per i fatti di piazza Fontana, il pubblico ministero Pradella interrogava in data 16 agosto 1997, nella casa circondariale « San Vittore » di Milano il dottor Maggi che rispondeva all'interrogatorio respingendo ogni addebito;

l'interrogatorio, protrattosi per tutta la giornata e fino alla notte, veniva rinviato per la prosecuzione a domenica 17 agosto 1997 senonché il pubblico ministero non si presentava a causa di un impedimento improvvisamente sopraggiunto, cosicché gli interrogatori si riprendevano nel mese di

settembre 1997, con l'accusato che continuava a protestare la propria estraneità ai fatti criminosi;

in data 3 ottobre 1997, la difesa chiedeva la revoca della custodia in carcere, sia perché erano venute meno le esigenze cautelari sia per incompatibilità delle condizioni di salute con lo stato di detenzione, così come documentato dal giudizio valutativo sottoscritto dal professor Francesco Viglino, medico legale di fiducia;

in presenza di detto giudizio, che evidenzia il pericolo ragionevole che lo *status* di restrizione avrebbe potuto innescare « una evoluzione peggiorativa della patologia per la difficoltà di controllare adeguatamente la malattia in ambiente carcerario con le necessarie indagini strumentali », il giudice per le indagini preliminari Forleo, in data 8 ottobre 1997, dopo avere respinto l'istanza della difesa, conferiva incarico ai periti d'ufficio, dottori Migliorini e Marenzi, di valutare le problematiche di salute del detenuto in questione;

i due periti d'ufficio, in data 13 ottobre 1997, rappresentavano al giudice per le indagini preliminari Forleo di non potersi esprimere se non fossero stati messi nelle condizioni di compiere indagini strumentali, « possibili solo in ambiente ospedaliero »;

il giudice per le indagini preliminari Forleo, in data 6 novembre 1997, respingeva definitivamente il ricorso della difesa sulla base del referto dei due periti d'ufficio che, il 5 novembre 1997, concluse le indagini mediche strumentali, avevano affermato che non sussisteva incompatibilità tra lo stato di salute del Maggi e la carcerazione;

il 29 novembre 1997, stante l'evoluzione negativa della salute del Maggi, nettamente in contrasto con la determinazione dei periti d'ufficio, la difesa presentava appello allegando un'ulteriore consulenza del professor Francesco Viglino, nella quale si ribadiva il pericolo fondatissimo di un imminente deterioramento dello stato di salute del recluso;

il 7 dicembre 1997, purtroppo, come previsto dal professor Viglino, dopo un progressivo visibile peggioramento, veniva colto da emisindrome motoria destra con disturbi della favella;

il 13 dicembre 1997, la difesa, presentando un'ennesima memoria del professor Viglino, avanzava ulteriore domanda di scarcerazione basata, oltre che su motivazioni riguardanti lo stato di salute del Maggi, anche sul tenore dei lunghi interrogatori che sembravano avvalorare l'esaurimento delle esigenze di carattere cautelare attinenti alla formazione delle prove;

il giudice per le indagini preliminari Forleo, conferiva altro incarico al dottor Migliorini, consulente d'ufficio;

il consulente d'ufficio, in data 24 dicembre 1997, stilava una relazione affermando, tra l'altro, che « ...la prognosi è tuttora incerta ma l'evoluzione attuale del quadro permette, in via di possibilità, di ritenerla favorevole, con probabile recupero di una quanto meno discreta autonomia motoria e dell'eloquio... »;

richiamandosi a tale relazione medica, il giudice per le indagini preliminari Forleo, probabilmente interpretava le espressioni « possibilità » e « probabile recupero » come vere e proprie « certezze », in data 26 dicembre 1997 respingeva la richiesta della difesa disponendo che il Maggi rimanesse in regime di detenzione carceraria presso l'ospedale Policlinico di Milano;

il dottor Maggi il 24 dicembre 1997, mentre il perito d'ufficio stilava la sua ennesima relazione medico-legale, ha patito un attacco di paralisi che andava a sommarsi all'emisindrome di sole due settimane prima, malori dovuti in larga misura all'ipertensione —:

se non ritenga che il trattamento riservato al dottor Maggi sostanzi un comportamento restrittivo verso un soggetto che forse non potrà neppure essere giudicato per la sopraggiunta incapacità di intendere e volere;

se non ritenga di disporre accertamenti presso la sede competente, al fine di pervenire ad una completa chiarificazione di tutte le vicende;

quali iniziative intenda adottare al fine di risparmiare ulteriori disumane quanto non « produttive » sofferenze ad un recluso che, senza processo, appare come un condannato a morte lenta essendo in oramai fin troppo evidente la precaria situazione di salute in evoluzione sempre più negativa. (3-01861)

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la Finmeccanica, società del gruppo Iri, ha in corso trattative per cedere la sua divisione Ansaldo al gruppo coreano Daewoo —:

quali garanzie finanziarie ed occupazionali siano state fornite dal gruppo coreano;

se, alla luce delle recenti notizie secondo le quali la Daewoo sarebbe per essere rilevata dall'americana General Motors, il Ministro del tesoro, azionista di maggioranza dell'Iri, non ritenga opportuno sospendere il negoziato, in attesa che venga definito l'assetto azionario della *corporation* coreana. (3-01862)

COLA, FRAGALÀ, LO PRESTI, SIMONE, CAROTTI, DE FRANCISCIS, MAIOLO, SAPONARA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, LA RUSSA, MANZIONE, MANZONI, NAN, NUCCIO CARRARA, PISAPIA, SINISCALCHI, MARINO e CONTENTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 5 maggio 1997 l'avvocato Alberto Mittone, difensore del dottor Filippo Milone, presentava alle sezioni unite penali della Corte di cassazione — avanti

alla quale era fissata la discussione di un ricorso nell'interesse del suo assistito — una dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze, proclamata per i giorni 5, 6, 7, 8, 9 maggio 1997 dall'unione camere penali e dall'organismo unitario dell'avvocatura di concerto con il consiglio nazionale forense;

una recente sentenza della Corte costituzionale ha sancito la piena legittimità di tale forma di protesta della classe forense;

il consiglio nazionale forense e l'unione camere penali, hanno stabilito, con un codice deontologico, le modalità delle eventuali astensioni proclamatorie con dieci giorni di anticipo, al fine di non ostacolare in modo selvaggio il corso della giustizia penale;

l'ordine giudiziario, ha sempre rispettato le determinazioni della classe forense, motivate da alte ragioni etico-giuridiche;

le succitate sezioni unite, contrariamente all'atteggiamento tenuto da tutta la magistratura, hanno ritenuto di dover procedere egualmente alla trattazione del ricorso;

tale atteggiamento — ad avviso degli interroganti — oltre a colpire una sacrosanta e civile protesta proclamata da tutta l'Avvocatura italiana, ha causato una gravissima ed irreparabile lesione dei diritti della difesa, la cui tutela era proprio l'oggetto dell'astensione —:

quali valutazione dia dell'accaduto;

quali urgenti iniziative intenda assumere per venire incontro alle esigenze prospettate dal consiglio nazionale forense e dall'unione delle camere penali, che versano attualmente in uno stato di profondo disagio, espresso anche attraverso scelte assai medite e sofferte, finalizzate solo alla tutela di irrinunciabili principi propri di uno Stato di diritto. (3-01863)

LOSURDO, POLI BORTONE, FRANZ, CARUSO, FINO, ALOI, NUCCIO CAR-

RARA, ALBERTO GIORGETTI, PEZZOLI, FOTI, CONTENTO, FEI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, ZACCHEO e LA RUSSA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nelle prime ore della mattinata del 15 gennaio 1998 ingenti forze di polizia con un intervento di stampo prettamente nazi-sovietico circondavano il campo di Torrimpietra ove sostavano centinaia di agricoltori con i loro trattori in segno di appoggio alla delegazione dei propri rappresentanti che in questi giorni stanno trattando con tutte le forze politiche, specie di maggioranza, per addivenire ad una soddisfacente soluzione del problema quote latte con riferimento alle multe per la presunta superproduzione, materia trattata dal decreto-legge n. 411 del 1997, il cui disegno di legge di conversione è attualmente in discussione al Senato;

durante i giorni di sosta a Torrimpietra degli agricoltori provenienti soprattutto dalle regioni del Nord non si è verificato nessun incidente e nessun turbamento dell'ordine pubblico, data la natura pacifica degli agricoltori estremamente rispettosi delle regole della civile convivenza;

pertanto appare del tutto incomprensibile l'azione poliziesca di oggi e la traduzione in massa di centinaia di agricoltori nelle caserme della polizia di Stato ove, secondo quanto risulta agli interroganti, vengono trattenuti in stato di fermo. Si può con tutta ragione affermare che spettacoli simili a Roma non hanno avuto precedenti se non nella traduzione in massa degli ebrei operata durante gli anni della seconda guerra mondiale ed efficacemente immortalata dal film « Roma città aperta » —:

quali siano le motivazioni che hanno indotto il Ministro interrogato a far intervenire le forze dell'ordine a Torrimpietra e ad offrire ai romani increduli lo spettacolo della « traduzione-deportazione » di centinaia di pacifici agricoltori verso le caserme della polizia. (3-01864)

SINISCALCHI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che la giunta regionale campana il 30 dicembre 1997 ha deliberato il nuovo tariffario dei *ticket* sanitari;

il tariffario, in vigore a partire dal 1° gennaio 1998, risulta enormemente aumentato rispetto al precedente;

detto aumento ha abbondantemente superato la soglia massima fissata dal Ministero della sanità per le tabelle relative alle prestazioni ambulatoriali e di medicina di base;

anche i servizi più comuni, che coinvolgono i più frequenti accertamenti sanitari, obbligheranno tutti gli utenti a far fronte a costi decisamente più onerosi —:

per quale ragione i tetti massimi di costo delle prestazioni ambulatoriali e di medicina di base, fissati dal Ministero della sanità, siano stati disattesi ed abbondantemente superati;

quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda assumere al fine di scongiurare la pesantissima penalizzazione che saranno costretti a subire per l'anno in corso tutti gli utenti del servizio sanitario campano. (3-01865)

TERESIO DELFINO, VOLONTÈ, MARINACCI e PANETTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

con il decreto legislativo n. 538 del 10 dicembre 1992 si dettano le regole per una corretta conservazione dei medicinali;

con il decreto legislativo n. 541 del 10 dicembre 1992 si dettano le regole per l'attività degli informatori scientifici-farmacologi;

attualmente gli informatori scientifici trasportano, con propria autovettura ad uso privato, oggettistica, libri scientifici, ma soprattutto campioni gratuiti di medicinali da consegnare ai medici;

rispondendo ad un quesito il ministero dei trasporti e della navigazione, di-

reazione generale della motorizzazione civile, ufficio provinciale di Trieste così disponeva in data 14 agosto 1997;

« (omissis) ... è consentito il trasporto di depliant, opere di divulgazione scientifica..., su autovettura per esclusivo uso di persone, solamente nel caso di saltuarietà. Si consiglia quindi la trasformazione in autoveicoli per trasporto promiscuo »;

il trasporto del materiale cartaceo con auto non autorizzata costituisce infrazione prevista dall'articolo 82 (c.s.) commi 8 e 10;

l'articolo 443 del codice penale stabilisce che « Chiunque disegni per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 1.200.000 » -:

quali valutazioni e quali iniziative intenda assumere in merito al fatto che gli informatori farmacologisti sono costretti a prelevare i campioni gratuiti dei medicinali dalla propria abitazione, priva di autorizzazione al deposito dei medicinali stessi, ed a trasportarli in qualsiasi condizione di temperatura con autovetture non autorizzate nemmeno per il trasporto di oggettistica per la quale non si pongono problemi di pericolosità per l'utente. (3-01866)

TERESIO DELFINO, VOLONTÈ, PANNETTA e MARINACCI. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

con l'entrata in vigore dal 1° gennaio 1998 del collegato alla finanziaria 1998-2000, si è determinata una nuova situazione del tutto nuova per quanto riguarda la spesa farmaceutica e tutte le attività ad essa collegate;

il Governo per la prima volta negli ultimi 50 anni ha stabilito una penale a carico delle industrie e della distribuzione in caso di sfondamento dei tetti di spesa farmaceutica programmati fino al 31 dicembre 2000;

risulta evidente che la non applicazione da parte delle industrie farmaceutiche delle norme di legge relative alla informazione scientifica sui farmaci, esistenti fin dal 1978 (legge n. 833, articoli 29 e 31), le quali prevedono una figura professionale di informatore scientifico *no marketing oriented*, con ampia autonomia operativa finalizzata esclusivamente al risultato terapeutico, ed il mancato controllo da parte degli organi governativi previsti dalle leggi stesse, hanno determinato di fatto una situazione estremamente rischiosa per il mantenimento dei posti di lavoro;

nel caso in cui, in ottemperanza a tutte le leggi oggi vigenti, si fosse concretizzata una reale operatività degli informatori scientifici, tale da divenire farmacovigilanza, prova di efficacia delle terapie, e conseguente monitoraggio della spesa farmaceutica basato su una rete con ritorno immediato attiva su tutto il territorio nazionale, non ci si sarebbe trovati forse, in presenza di interventi governativi forieri di ulteriori tagli di posti di lavoro altamente qualificati con aggravio della disoccupazione intellettuale -:

quali iniziative intenda prendere per garantire alla collettività l'applicazione delle leggi vigenti fino alla totale attuazione della pienezza professionale di tutti gli operatori della informazione scientifica e farmaceutica. (3-01867)

VOLONTÈ, TERESIO DELFINO, PANNETTA e MARINACCI. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

il giorno 8 maggio 1997 è entrata in vigore la legge n. 675 del 1996 che, in 45 articoli, tutela la riservatezza dei dati personali ed indica limiti precisi alla circolazione delle informazioni;

il punto focale della suddetta legge è costituito dal principio che: « Per raccogliere e trattare (elaborare, comunicare) dati personali, ci vuole sempre il consenso scritto della persona interessata, ed il com-

pito di vigilare sulla tutela della riservatezza è affidata ad una specifica *Authority* »;

particolare importanza riveste questa legge per la tutela di tutti i dati relativi alle autorità sanitarie, che da sempre basano la loro competenza sull'obbligo deontologico della segretezza;

tra le attività sanitarie legalmente riconosciute, in conseguenza delle leggi italiane ed europee già emanate in merito, spicca l'attività di informazione scientifica sui farmaci, regolamentata dalla legge n. 833 del 1978, dal decreto ministeriale del 23 giugno 1981 e dai decreti legislativi nn. 538, 539, 540 e 541 del 1992;

l'attività di informazione scientifica sui farmaci coinvolge informazioni sui singoli operatori sanitari, sulla sperimentazione di farmaci sull'uomo, sulla utilizzazione dei farmaci già in commercio (farmacovigilanza);

le leggi citate, relative all'informazione scientifica sui farmaci, prevedono, e non a caso, l'istituzione in ogni azienda farmaceutica di due figure professionali ad alta responsabilità: il responsabile del servizio scientifico ed il responsabile della farmacovigilanza;

il decreto legislativo n. 541 del 1992 prevede che gli informatori scientifici-farmacologi dipendano dal responsabile del servizio scientifico, mentre la legge europea 1994, nell'istituire la figura del responsabile della farmacovigilanza all'interno di ogni azienda farmaceutica, prevede che gli informatori scientifici facciano riferimento a quest'ultimo per la comunicazione di tutte le informazioni ricevute dai medici o da altri operatori sanitari, relative agli effetti imprevisti dei prodotti farmaceutici;

la legge n. 675 del 1996 conferma ulteriormente l'obbligo per ogni azienda farmaceutica della dipendenza degli informatori scientifici dal responsabile del servizio scientifico, perché qualsiasi informazione di carattere sanitario deve essere riservata e gestita in ambienti responsabilizzati dal punto di vista scientifico e deon-

tologico, e non può in nessun modo costituire strumento di consultazione per attivare programmi di carattere commerciale;

attualmente le aziende farmaceutiche operanti in Italia, utilizzano banche dati relative ai medici chirurghi operanti sul territorio nazionale; sulle quali gli informatori scientifici comunicano i rapporti delle visite fatte ai singoli medici;

tali banche dati, che costituiscono elementi di sfondo di sistemi informatici e di posta elettronica, o sono esclusive di singole aziende o sono aperte a più aziende: in quest'ultimo caso la possibilità di interferenze fra rapporti-visite di informatori scientifici di aziende diverse e concorrenti fra loro è molto frequente;

in ogni caso, tali banche dati costituiscono un sistema informativo che consente di comunicare informazioni quasi sempre di tipo riservato perché riguardano consuetudini terapeutiche, valutazioni personali, comportamenti individuali, effetti di farmaci, utilizzazione di farmaci in particolari pazienti o in particolari situazioni, contributi per le ricerche o per quant'altro ogni azienda intenda fare per il lancio di un prodotto farmaceutico;

si tratta di una massa di informazioni che scorrono ogni giorno sulle vie informatiche, considerando che in Italia vengono fatte in media circa 200.000 visite ai medici ogni giorno da parte dei 20.000 farmacologi operanti nel nostro paese;

in totale indifferenza nei confronti delle norme vigenti, gli informatori scientifici continuano a dipendere da reparti di *marketing* o da direzioni vendite, per cui tutte queste informazioni che dovrebbero essere riservate (posto che siano lecite) e di tipo esclusivamente tecnico-sanitario, vengono vagliate da strutture che le utilizzano ad esclusivo scopo promozionale —:

quali iniziative abbia assunto o intenda assumere perché la situazione attuale, della quale è da tempo a conoscenza, sia adeguata alle esigenze contemplate dalla legge n. 675 del 1996. (3-01868)

VOLONTÈ, TERESIO DELFINO, PANNETTA e MARINACCI. — *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

l'attività di informazione scientifica sui farmaci è regolamentata dalla legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale (articoli 29 e 31), nonché dal decreto del Ministro della sanità del 23 giugno 1981 e dal decreto legislativo n. 541 del 30 dicembre 1992, e di applicazione della direttiva Cee 92/28;

qualsiasi attività di deposito di medicinali è regolamentata dal decreto legislativo n. 538 del 30 dicembre 1992, di applicazione della direttiva Cee 92/25;

le aziende farmaceutiche operanti in Italia inviano periodicamente agli informatori scientifici loro dipendenti ingenti quantità di campioni gratuiti di medicinali, per un totale di circa 5 quintali all'anno *pro capite*, per farne consegna diretta ai medici i quali, a loro volta, li consegnano ai propri pazienti per prova o per inizio cura;

le aziende farmaceutiche non mettono a disposizione degli informatori scientifici locali idonei, muniti dei requisiti previsti dalla legge e sottoposti a regolare periodica ispezione;

non risulta che le aziende farmaceutiche abbiano richiesto, per gli ambienti ove gli informatori sono tenuti a conservare i campioni gratuiti, regolare autorizzazione regionale per la gestione di un magazzino idoneo ad una buona conservazione dei medicinali;

i medicinali, così accatastati, esposti ad escursioni termiche e di umidità, deperiscono rapidamente, costituendo un innegabile rischio per coloro che li devono assumere;

la conseguenza immediata di questo trattamento è la trasformazione del campione gratuito di medicinale in rifiuto speciale, pericoloso se ingerito —:

cosa intendano fare per affrontare questa gravissima situazione che minaccia la salute pubblica. (3-01869)